

LOTTO 6

POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA R.C.T./R.C.O.

La presente polizza è stipulata tra

**Comune di Novate Milanese
Via Vittorio Veneto 18
20026 Novate Milanese
P.I. 02032910156**

E

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del 31/12/2017

Alle ore 24.00 del 31/12/2020

DEFINIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE POLIZZA

Assicurazione	Il contratto di assicurazione e quindi il complesso delle garanzie prestate in polizza
Assicurato	l'Ente contraente, nonché i soggetti nel cui interesse è stata stipulata l'assicurazione ed a cui spettano i diritti derivanti dal contratto
Contraente	Il Comune di Novate Milanese
Cose	Sia gli oggetti materiali sia gli animali
Dipendenti	e persone iscritte al momento del verificarsi del sinistro nel libro paga tenuto dall'assicurato contraente a norma di Legge
Fatto accidentale	Si intendono tutti i fatti colposi quale che sia il grado della colpa con la sola esclusione dei fatti dolosi
Franchigia	La parte fissa del danno che rimane a carico dell'Assicurato
Franchigia frontale	La parte fissa del danno contrattualizzata per tutte le garanzie, tranne che quelle in cui sono previste franchigie inferiori
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione;
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Retribuzioni lorse	Quanto al lordo delle ritenute previdenziali il personale obbligatoriamente assicurato c/o l'Inail e quello non Inail a compenso delle proprie prestazioni
Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Scoperto	La percentuale variabile del danno che rimane a carico dell'Assicurato, con il minimo non indennizzabile pattuito
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Società	L'impresa assicuratrice

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

La Società, sulla base delle condizioni di assicurazione della presente polizza, garantisce il Contraente/Assicurato per tutte le attività, i servizi e le competenze istituzionalmente previste ed esercitate, allo stesso attribuite *ope legis* (leggi, delibere, ordinanze, regolamenti, statuti, negozi contrattuali), incluse le attività ed i servizi che in futuro potranno essere espletati.

A titolo esemplificativo e non limitativo vengono qui di seguito riportate alcune delle principali attività e competenze del Contraente/Assicurato, Ente che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo con autonomia statutaria e normativa organizzativa, comprendendo tutte le attività accessorie, preliminari, complementari, connesse, collegate e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte e/o gestite, nessuna esclusa né eccettuata, compresa consulenza ed informazione fornita a terzi anche attraverso internet; comprese le attività svolte come Ente capofila di Convenzioni con altri Enti:

- amministrazione generale: organi ed uffici;
- polizia locale;
- istruzione e formazione;
- cultura, sport e tempo libero;
- turismo;
- viabilità, traffico e trasporto;
- acquedotto e fognature;
- protezione ed attività di volontariato;
- territorio e ambiente;
- igiene urbana;
- assistenza;
- sviluppo economia;
- servizi produttivi (commercio, artigianato, agricoltura);
- edilizia pubblica e privata;
- patrimonio;
- contabilità, tesoreria, esattoria;
- pubbliche relazioni, informazione, trasparenza;
- servizi pubblici, pubblica illuminazione, pubblica affissione;
- protezione civile / unità di intervento, associazioni, proloco.

Spettano al Contraente/Assicurato tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito da altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le relative competenze, svolgendo altre funzioni di natura statale, quali i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica; in caso di trasferimento, funzioni e servizi ad altro Ente (Unioni di Comuni e/o Associazioni di Comuni etc.) dovrà essere segnalata alla Compagnia la fattispecie in modo da evitare doppioni o scoperture.

La garanzia prestata con la presente polizza si intende estesa al rischio di committenza per colpa in vigilando ed in eligendo con riferimento alle attività svolte dal Contraente/Assicurato.

Si intendono comprese tutte le attività e/o competenze esplicitate a nuovo, la cui gravosità non è stata computata al momento della stipula del contratto; a questo proposito, alla scadenza di ogni annualità assicurativa l'Amministrazione comunicherà alla Società le attività e/o competenze esercitate a nuovo.

In caso affermativo, la Società concorderà con l'Amministrazione le eventuali modificazioni alle condizioni contrattuali e di conseguenza al premio convenuto.

Contestualmente all'emissione dell'atto di variazione delle condizioni contrattuali, l'Amministrazione è tenuta a regolare il conguaglio del premio relativo all'inclusione dei nuovi rischi dalla entrata in vigore della norma che modifica le competenze del Contraente/Assicurato alle condizioni concordate.

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante agli Amministratori, in nome e per conto dell'Ente, nelle funzioni di rappresentanza dell'Ente stesso in altri organi collegiali di altri Enti, per danni

ALLEGATO 6 AL DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE

involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, nell'espletamento del proprio mandato pro tempore, come risulta dai verbali dell'Ente stesso.

Danni a Terzi arrecati da Personale non dipendente

Premesso che il Contraente/Assicurato, per l'espletamento della sua attività, può avvalersi dell'opera di persone non dipendenti, si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato stesso per danni cagionati a terzi, compresi i dipendenti del Contraente/Assicurato, mentre eseguono servizi e lavori per conto del Contraente/Assicurato stesso.

La garanzia comprende pertanto l'erogazione di tutte le attività ed i servizi effettuati tramite, a titolo esemplificativo e non esaustivo di:

- Persone assunte con contratti da considerarsi parasubordinati e atipici secondo la normativa vigente, compresi i lavori a progetto;
- Nucleo di Protezione Civile, unità di intervento, comprese le squadre di volontari antincendi boschivi secondo quanto previsto da Leggi e Regolamenti;
- Persone comandate da altri Enti comprese le Unioni di Comuni;
- Persone a rapporto convenzionale;
- Incaricati occasionali vari;
- Guardie ecologiche, ittiche, venatorie;
- Operatori agricoli ex lege sulla montagna;
- Convenzioni con organizzazioni di natura volontaristica, comprese quelle religiose;
- Volontari soggetti all'Ufficio Nazionale del Servizio Civile;
- Borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico di perfezionamento professionale; tirocinanti estivi di orientamento e prestatori d'opera occasionali;
- Appartenenti ad associazioni di volontariato comprese prestazioni medico-sanitarie (ferma l'esclusione di ogni attività professionale);
- Appartenenti a cooperative appaltate;
- Persone che operano in regime di telelavoro per i danni a cose o a persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall'uso delle stesse attrezzature;
- Persone singole che prestano lavoro a titolo gratuito anche non partecipanti ad associazioni di volontariato per la realizzazione di opere o interventi manutentori su beni ad uso collettivo;
- Persone che operano all'interno delle Istituzioni per la gestione dei servizi sociali e culturali del Contraente/Assicurato;
- Lavoro interinale; prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate;
- Commissari di gara e/o concorso, non alle dipendenze dell'Ente;
- Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
- Convenzioni con altri Enti sia come Ente Capofila sia come partecipante finalizzato alla realizzazione di servizi associati.

Servizi Associati. L'Assicurato può partecipare a tutte le attività ed ai servizi svolti da terzi con cui esistono rapporti di collaborazione e/o gestione di interventi unitari, a cui il Contraente/Assicurato partecipi con propri mezzi, persone e costi, sia in adesione ad Enti, Società o Consorzi o con l'utilizzo di una qualsiasi delle forme aggregative previste dalla normativa vigente, sia direttamente.

L'assicurato può anche effettuare l'esercizio di tutte le attività per conto, in concessione, in appalto od in qualsiasi altra forma.

La presente assicurazione è estesa e valida anche per le Aziende di Servizi Pubblici, con prevalente partecipazione azionaria dell'Ente contraente, limitatamente alla conduzione degli Uffici di proprietà dell'Ente contraente.

Responsabilità civile in materia di Protezione e Prevenzione Sicurezza

ALLEGATO 6 AL DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dall'involontaria violazione delle disposizioni del D.L. 626/94 e del D.L. 494/96 e loro successive modifiche ed integrazioni, compresa la legge 123/2007 e D. Lgs. 81/2008.

Su espressa richiesta del Contraente viene riconosciuta la qualifica di "Assicurato" anche al dipendente designato come responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione per la responsabilità civile personale a lui incombente ai sensi dell'art. 8 del D.L. 626 /94 e della Legge n. 123/2007 e suo Decreto attuativo.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.)

Art. 2 - Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate.

Art. 3 - Durata del contratto / Proroga della garanzia.

Il presente contratto si intende stipulato per la durata di anni tre con effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2017 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2020 e cesserà automaticamente la propria operatività alla scadenza senza necessità di alcuna comunicazione formale da ognuna delle parti.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare l'opzione per il rinnovo contrattuale, per una volta, alle medesime condizioni, per il periodo di tre anni.

Non è previsto il tacito rinnovo del contratto: pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l'assicurazione cesserà alla scadenza del 31/12/2020.

È facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto per qualsiasi causa, richiedere alla Società una proroga tecnica, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo strettamente necessario all'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del nuovo affidatario.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

Art. 4 - Pagamento del premio.

Il premio dell'Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale all'attivazione della polizza, ossia al 31/12/2017 e al 31/12 di ogni scadenza anniversaria.

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 30 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza (31/12/2017), se la prima rata di premio è stata pagata entro i 30 giorni successivi.

Per pagamento si intende la disposizione impartita, mediante il "*mandato di pagamento*", o documento analogo previsto dalla vigente normativa in materia di bilancio pubblico, al tesoriere del Contraente di provvedere al versamento del premio di polizza.

Se l'Assicurato non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, intendendosi con ciò quanto sopra descritto, ferme le successive scadenze.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 5 - Tracciabilità dei pagamenti

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

ALLEGATO 6 AL DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto e la corrispondenza tra il Contraente e la Società dovranno avvenire solo con strumenti di comunicazione digitale ossia tramite posta elettronica certificata (PEC) - avente il medesimo valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno, in grado di attestare l'orario esatto e la data di spedizione e di garantire la certezza del contenuto non rendendo possibili modifiche al messaggio - e posta elettronica *standard*, esclusivamente agli indirizzi scambiati tra le parti. I documenti che richiedono una sottoscrizione saranno sottoscritti digitalmente.

Costituisce eccezione a quanto sopra pattuito la trasmissione dei contratti di polizza e delle relative variazioni e appendici che potrà avvenire in modalità cartacea.

Art. 7 - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte: le dichiarazioni dell'Assicurato a stampa di polizza si intendono nulle e prive di effetto.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Art. 8 - Variazione del rischio

Qualora, nel corso del contratto si verifichino variazioni che modifichino il rischio, il Contraente deve darne immediatamente comunicazione alla Società.

Art. 9 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione, devono essere provate per iscritto.

Art. 10 - Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 11 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 12 - Dichiarazioni inesatte del Contraente – Buona fede

Si conviene che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza aggravante il rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o

ALLEGATO 6 AL DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE

inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

Art. 13 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato e i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza in deroga all'art.1913 C.C.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e la causa del sinistro; il Contraente deve far seguire le notizie ed i documenti e gli elementi di prova utili per la difesa, se la Società lo richiede.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare nei termini di cui sopra alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia RCO solo ed esclusivamente a:

- a) in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria – amministrativa a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti/addetti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga.

In tutti gli altri casi di sinistro il Contraente è esonerato dal presentare denuncia restando ugualmente impegnato pena la decadenza da ogni risarcimento ad istruire la relativa pratica tenendo per sé, e a disposizione della Società di Assicurazione, la documentazione relativa tanto di carattere sanitario che testimoniale.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art.1915 C.C.).

Il Contraente/Assicurato, o in caso di morte il beneficiario, deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari.

Analogamente si procede per le responsabilità derivanti dalle Leggi sulla Sicurezza.

Art. 14 - Clausola revisionale

Ai sensi dell'art. 1 c. 13 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 ad oggetto "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini " convertito dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, l'Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione alla Società con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e la Società non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art.26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 15 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente.

Art. 16 - Foro competente

Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello di Milano.

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge interne e comunitarie.

Art. 18 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 60 giorni sia dalla polizza colpita da sinistro sia dalle altre polizze stipulate col medesimo contraente o assicurato. In tal caso la Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI**

Art. 19 - Oggetto dell'assicurazione.

A) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatisi in relazione:

- 1) ai rischi derivanti dall'attività per la quale è stipulata l'assicurazione;
- 2) alla qualità di proprietario, comodatario, locatario o detentore di fabbricati o terreni e loro porzioni, impianti ed attrezzature, compresi gli impianti sportivi, e dei relativi impianti fissi e pertinenze, nei quali l'attività si svolge, che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato/Contraente, anche da Terzi.

La garanzia è operante anche per fatti colposi commessi da tutte le persone delle quali il Contraente debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. in conseguenza dell'attività dichiarata.

B) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO SOGGETTI ALL'ASSICURAZIONE DI LEGGE CONTRO GLI INFORTUNI (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.Lgs. n. 38 del 23.2.2000 s.m.i., per gli infortuni sofferti dai propri prestatori di lavoro, indipendentemente dalle forme contrattuali previste dalle leggi vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro, nonché il rischio in itinere.

La Società quindi si obbliga a rifondere al Contraente le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso, nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno patrimoniale dall'infortunato e/o dagli aventi diritto, per evento di morte o per capitalizzazione di postumi invalidanti;

- 2) ai sensi di legge e ai sensi del Codice Civile, art. 1916, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni e del D.Lgs. n. 38 del 23.2.2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente, non inferiore al 5% calcolato sulle tabelle INAIL.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. e da altri analoghi Istituti di Previdenza competenti ai sensi di Legge.

C) RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEGLI AMMINISTRATORI, SEGRETARIO, DIPENDENTI E NON DELL'ASSICURATO.

La garanzia comprende la responsabilità civile personale di Amministratori, Rappresentanti dell'Ente (Contraente/Assicurato), dei prestatori di lavoro del Contraente/Assicurato, (ferma l'esclusione dei danni patrimoniali) appartenenti alle categorie tutte, indipendentemente dalle forme contrattuali previste dalle leggi vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro, nonché ad altro personale non dipendente, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni arrecati:

- ai Terzi, in base alle condizioni di polizza entro il limite del massimale pattuito;
- agli altri dipendenti del Contraente/Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del D.P.R. 30.6.65 n. 1124 e del D.Lgs 38/2000 dagli stessi subiti in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O.

La validità della presente garanzia è subordinata alla indicazione degli importi dei massimali di R.C.O.

D) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO NON SOGGETTI ALL'ASSICURAZIONE DI LEGGE CONTRO GLI INFORTUNI

ALLEGATO 6 AL DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE

Sono considerati Terzi i prestatori di lavoro che operano per conto del Contraente non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30.6.65 n.1124 e D.Lgs 38/2000 e successive modificazioni o integrazioni, per le lesioni corporali da essi subite in occasione di lavoro e di servizio e ciò nei limiti dei massimali previsti per la R.C.O.

Analogamente sono considerati terzi i soggetti con contratto di lavoro quali la somministrazione lavoro, i soggetti partecipanti a tirocini estivi di orientamento e i soggetti prestatori di lavoro occasionale, tirocinanti e borsisti.

È garantita l'azione di rivalsa esperita dall'I.N.P.S. e da altri analoghi Istituti di Previdenza competenti ai sensi di Legge ai sensi dell'art. 1916 C.C.; la garanzia è valida in quanto gli emolumenti fatturati versati dal Contraente/Assicurato per tali prestatori d'opera vengono comunicati alla Società ai fini del calcolo del premio insieme alle mercedi, stipendi al personale del Contraente/Assicurato.

Art. 20 - Persone considerate terzi

Tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto al Contraente, con esclusione del legale rappresentante (tranne che per le lesioni corporali).

Non sono considerati terzi i dipendenti del Contraente quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione di R.C.O, tranne nel caso in cui siano temporaneamente distaccati presso enti o aziende terze.

Si precisa comunque che detti dipendenti e il legale rappresentante sono considerati terzi quando, quali cittadini, fruiscono delle prestazioni e dei servizi erogati dall'Assicurato.

Art. 21 - Estensione territoriale

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono in tutti i paesi del mondo.

Art. 22 - Rischi esclusi dall'assicurazione

Dall'assicurazione sono esclusi i danni:

- a) da furto, salvo quanto diversamente previsto;
- b) ricollegabili ai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del Codice delle assicurazioni e successive modifiche o integrazioni e regolamenti di esecuzione, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- c) alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività;
- d) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori nonché da prodotti o cose in genere, dopo la consegna a terzi;
- e) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radiattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- f) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- g) derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono l'impiego di tali materiali;
- h) danni a cose in consegna o custodia nonché a cose movimentate, salvo quanto differentemente previsto;
- i) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto, nonché per i danni da campi elettromagnetici;
- j) sono esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio e non risarcitorio;
- k) danni derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, compresi quelli provocanti contaminazione biologica e/o chimica; per atto di terrorismo si intende l'uso di violenza esercitata da una o più persone in azione per conto proprio o su incarico o su intesa con una organizzazione o un Governo con l'intenzione di esercitare influenza sul Governo locale o intimidire l'opinione pubblica o

parte di essa; per contaminazione si intende l'inquinamento, l'avvelenamento o l'uso mancato o limitato di beni a causa dell'impiego di sostanze chimiche e/o biologiche.

Art. 23 – Calcolo del premio – parametro retribuzioni annue.

Il premio è determinato in relazione all'ammontare delle retribuzioni corrisposte dal Contraente ai propri dipendenti ed è anticipato in via provvisoria sulla base del preventivo annuo delle retribuzioni dichiarate dal Contraente stesso all'INAIL con l'annuale autoliquidazione.

Art. 24 - Regolazione premio.

Premesso che il premio è da considerarsi premio minimo comunque acquisito, lo stesso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nell'allegato alla polizza, ed è regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società, i dati necessari per la regolazione del premio, esclusivamente per la regolazione attiva, intendendosi con essa il raggiungimento di un valore dell'elemento variabile maggiore di non meno del 5% di quello dichiarato in polizza. In caso di assenza di comunicazione da parte del Contraente si presume il non superamento dell'importo dell'elemento variabile indicato in polizza, maggiorato del 5%, e non si procede ad emissione di atto formale di regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie, quali il libro paga prescritto dall'art. 5 del D.P.R. 30/06/1965 N. 1124 s.m.i. e il registro delle fatture o quello dei corrispettivi.

Art. 25 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume a proprio carico, sino alla tacitazione del danneggiato, la gestione delle vertenze del danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed il Contraente al 50%.

La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente/Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

La Società si impegna a comunicare all'Assicurato al momento della denuncia del sinistro e comunque in tempo utile la designazione del legale.

Art. 26 – Monitoraggio sinistri

La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti;
- f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

In caso di mancato rispetto del termine sopra indicato, il Contraente potrà applicare una penale di €. 50,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.

Art. 27 - Scambio di informazioni per la costituzione di un data base da parte del committente in caso di SIR

1. L'Assicuratore si impegna a fornire tempestivamente all'Amministrazione contraente le informazioni relative all'accadimento di ogni sinistro potenzialmente rientrante nell'ambito della SIR. La comunicazione riguarda anche la liquidazione, parziale dei sinistri.
2. L'Amministrazione contraente ha facoltà di richiedere informazioni puntuali sui singoli sinistri, concordando con l'Assicuratore la tempistica e le modalità per il rilascio delle stesse.
3. L'Amministrazione contraente detiene un proprio database relativo ai sinistri rientranti nelle quote di SIR, e rende disponibili all'Assicuratore i dati relativi agli stessi con cadenza prestabilita, indicata in sei mesi, ovvero a seguito di richiesta dell'Assicuratore affidatario, rendendo accessibile il database allo stesso.
4. L'Amministrazione contraente risponde alle richieste dell'Assicuratore affidatario entro un termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Art. 28 – Coassicurazione

Nel caso in cui la Società, all'atto della stipula del contratto, dichiari di voler ricorrere all'istituto della coassicurazione, il Contraente accetta a condizione che la Società deroghi all'art. 1911 C.C., rispondendo in solido nei confronti del Contraente/Assicurato per tutti le coassicurazioni presenti nel riparto.

Art.29 - Massimali e conteggio del premio (come da scheda allegata).

I massimali di garanzia sono quelli richiesti dalla scheda di quotazione allegata. Qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che la garanzia R.C.O. la massima esposizione della Società non potrà superare il massimale previsto per la garanzia di R.C.T.

Il premio dell'assicurazione viene calcolato sul preventivo annuo delle retribuzioni erogate dal Contraente/Assicurato; per retribuzioni lorde s'intende quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti del Contraente/Assicurato, obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non INAIL, effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni; gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai lavoratori con contratti atipici e parasubordinati ex lege.

CLAUSOLE E CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 30 - Attività complementari

La garanzia prestata con la presente polizza comprende la Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato per i rischi cagionati da:

- a) *Esposizioni in genere.* Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands.
- b) *Cartelli pubblicitari, insegne, striscioni.* Proprietà e manutenzione di targhe, cartelli pubblicitari, insegne, tende e striscioni, nonché spazi per affissioni anche a scopo elettorale, ovunque installati, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati.
- c) *Refezione scolastica – Bar – Mensa - Enoteca.* Gestione di refezioni scolastiche; bar, enoteca, bottega del vino; punti di ristoro; mense, attività commerciali. È compresa la responsabilità per i danni subiti da chicchessia, anche se dipendenti, in conseguenza ed in occasione della somministrazione e smercio di cibi e bevande, alimentari in genere anche se di produzione propria, compresa la vigilanza. Qualora la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa essere attribuita all'Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi.
- d) *Servizio di polizia nonché sorveglianza o guardianaggio o guardia armata,* compreso l'eccesso colposo di legittima difesa, nonché dalla proprietà od uso di cani.
- e) *Distributori automatici di bevande e simili.* Proprietà e gestione, nell'ambito dell'Ente, di distributori automatici di cibi, bevande e simili, nonché dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi.
- f) *Trasporto e consegna di merci.* Effettuazione di trasporto e consegna, prelievo e rifornimento di merci e materiali comprese le operazioni di carico e scarico.
- g) *Nucleo di Protezione Civile.* Attività del nucleo di protezione civile comprese le squadre antincendio, organizzate e composte da dipendenti dell'Assicurato o da volontari ove si verifica l'esistenza del servizio. Gli appartenenti al nucleo e alle squadre antincendi sono considerati terzi fra loro.
- h) *Magazzini, uffici, officine e depositi.* Proprietà ed esercizio di magazzini, uffici, alloggi, officine e depositi, compresi i depositi di materiali inerenti l'attività dell'Assicurato; celle frigorifere, garage ed impianti di auto lavaggio, sempre inerenti all'attività dichiarata in polizza. Pesa pubblica. Proprietà ed esercizio di stazioni di rilevamento di centraline per la registrazione di dati riguardanti l'inquinamento e rilevazioni meteorologiche; cabine elettriche e linee elettriche di proprietà; l'assicurazione comprende i danni derivanti dalla proprietà di serbatoi di combustibili o colonnine di distributori di carburante per uso esclusivo dell'assicurato. Cabine di decompressione di gas liquidi e non.
- i) *Visite e corsi di istruzione.* Attività che si svolgono all'interno dei locali del Contraente/Assicurato per l'organizzazione, gestione di corsi di istruzione, formazione, aggiornamento e/o borse di studio, selezione e prove pratiche per assunzione di personale; i partecipanti sono considerati Terzi. Proprietà e gestione di biblioteche, musei, centri culturali, teatri e locali adibiti a spettacoli ludici. Visite turistiche nei fabbricati.
- j) *Manifestazioni – Organizzazioni varie - Centri estivi.* Organizzazione, gestione, patrocinio e partecipazione di e a convegni, congressi, corsi e simili, centri estivi, minicolonie, centri pre e post-scuola, spazi per lo svolgimento di attività ludico ricreative, organizzati con altre entità, quali quelle

scolastiche dello stato per attività complementari all'attività didattica, asili nido, baby parking, corsi sportivi, manifestazioni culturali, politiche, religiose, ambientali e sportive, attività ricreative, soggiorni marini e montani, feste, cerimonie, gite, sagre e simili effettuate in luoghi all'aperto ed al coperto. Inoltre la garanzia opera per ogni tipo di manifestazioni organizzata dal Contraente/Assicurato, anche in collaborazione con altri Enti od associazioni pubbliche o private svolte all'interno di sedi proprie o di terzi, ovvero all'aperto, per cause che abbiano attinenza con le manifestazioni stesse.

La garanzia è altresì prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato nella sua qualità di concedere spazi e/o strutture per manifestazioni organizzate da terzi.

La garanzia copre altresì i danni cagionati a cose di proprietà di terzi, utilizzate nell'ambito delle manifestazioni stesse.

Sono comprese nella garanzia i danni a locali, arredi, impianti, attrezzature o strutture, escluso il manto erboso in erba naturale, di luoghi sede delle manifestazioni.

- k) *Giardini, parchi, aree cimiteriali, alberi.* L'assicurazione comprende il rischio connesso all'esistenza di giardini, parchi, orti botanici, aree verdi ed aree attrezzate di qualsiasi natura, aree cimiteriali con relative recinzioni e cancellate, nonché alberi in genere, compresi i lavori di giardinaggio e potatura; è compreso l'uso di anticrittogamici e/o antiparassitari, quando fanno parte della normale manutenzione delle piante, dei giardini e dei parchi pubblici, fermo restando escluso il danno da inquinamento, comprese le attività di tutela e conservazione di piante di interesse paesaggistico ed ambientale, anche di terzi, ove sottoposte a vincolo. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia è compresa per la sola responsabilità che possa essere attribuita al Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente. La garanzia è altresì prestata per la proprietà, esercizio, gestione e/o conduzione di giostre, scivoli, altalene, giochi vari, aree adibite a picnic e similari sistemati in giardini, parchi e/o aree ed ovunque trovino adeguata sistemazione; gestione ed utilizzo di tecnostutture ed impianti sportivi provvisori. La garanzia è valida per operazioni di disinfestazione anche se eseguiti con autocarri attrezzati e con utilizzo di prodotti tossico - nocivi.
- l) *Minori in affido; portatori di handicap.* L'assicurazione copre l'attività, esercitata ai sensi di Legge, per l'affidamento di minori; inoltre garantisce i danni arrecati a terzi da persone portatrici di handicap affidate all'Ente per fatto proprio delle persone assistite e/o persone preposte all'opera di assistentato. L'Assicurazione si estende alla responsabilità civile del Contraente per danni subiti dalle persone in affidamento ed affidate a famiglie, sempreché tali danni siano diretta conseguenza di eventi la cui responsabilità possa farsi risalire all'Assicurato/Contraente; pertanto la Società rinuncia al diritto di surroga nei confronti delle persone preposte o che comunque hanno assunto affidamento. I minori in affido e le persone portatrici di handicap sono considerate terzi anche fra loro e la garanzia viene estesa ai danni che gli stessi possono arrecare a cose di proprietà del personale che li assiste; per le persone portatrici di handicap tale estensione vale anche quando siano inserite nelle strutture scolastiche.
- m) *Attività socio-assistenziale.* La garanzia assicurativa è valida per la responsabilità derivante all'Ente dall'attività socio-assistenziale, compresa la responsabilità civile personale degli addetti ai Servizi, purché in possesso dei requisiti di Legge per svolgere le attività a cui sono preposti, compresi i Servizi che lo stesso Ente debba erogare presso il domicilio degli assistiti con suo personale dipendente e/o soggetti assunti con contratti atipici ed anche con collaboratori convenzionati; nel caso il Servizio fosse affidato a terzi la garanzia si estende alla R.C. derivante al Contraente/Assicurato dal rapporto di committenza. La garanzia viene estesa ai fatti dannosi che possono essere cagionati a terzi, compresi anche i dipendenti ed i volontari, da persone soggette ad alterazioni psico-fisiche allorquando sono assistiti presso il loro domicilio, presso le strutture socio-sanitarie-assistenziali e durante i viaggi. Proprietà e gestione di una Comunità Alloggio di qualsiasi genere si tratti, Casa Famiglia, Diurni, Residente Assistenziali Protette senza dipendenti medici.

ALLEGATO 6 AL DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE

- n) *Proprietà ed uso di biciclette, ciclomotori, veicoli e natanti non a motore in genere*, sia di proprietà del Contraente/Assicurato che di Terzi, in circolazione su strade pubbliche o ad esse equiparate.
- o) *Animali*. La garanzia comprende il rischio derivante dalla proprietà ed uso di cani e di altri animali e dalla gestione di canili, nonché dall'effettuazione del servizio di attività di custodia e governo, in luoghi differenti dal canile, di cani di proprietà di terzi, compresa l'attività di animal sitter; vigilanza sul randagismo secondo la normativa vigente.
- p) *Rischio di impiego*. In garanzia si deve intendere compreso il rischio derivante dall'uso dell'impiego di macchine operatrici semoventi, lavastrade, compresi l'uso di gru e bracci caricati su detti mezzi, strumenti, carrelli, escavatori, mezzi sgombraneve e/o spartineve, spargisale e spargisabbia e simili nell'attività del Contraente/Assicurato. Nei casi in cui i servizi siano affidati a terzi la garanzia si intende estesa alla R.C. derivante all'Assicurato dal rapporto di committenza.
- q) *Polizia Municipale*. La garanzia è operante per la detenzione, maneggio, porto ed uso legittimo di armi per i vigili, ufficiali della polizia del Contraente assicurato, operanti nel territorio della Repubblica Italiana, compresa l'attività all'interno di Uffici e Caserme nel caso di esercitazioni ed anche al proprio domicilio nell'atto di intraprendere o cessare dal servizio nonché per l'attività prevista all'art. 55 Codice Penale. Gli appartenenti al corpo di polizia sono considerati terzi fra di loro.
- r) *Farmacie*. Proprietà e gestione delle farmacie, incluso il rischio di prodotti farmaceutici e galenici. Nei casi in cui i servizi siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla R.C. derivante al Contraente/Assicurato dal rapporto di committenza.
- s) *Mercati e Macelli*. Proprietà e gestione di macelli, incluso il rischio di smercio. Qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa essere attribuita al Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente. Proprietà ed esercizio di mercati, fiere ed altre strutture adibite a pubblici servizi.
- t) *Segnaletica stradale e pubblica illuminazione*. La garanzia comprende i danni conseguenti a mancato e/o insufficiente servizio di vigilanza e dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, inclusi i danni dovuti all'errato e/o difettoso funzionamento di impianti semaforici in genere; compresi i danni arrecati da cordoli protettivi di corsie riservate, dissuasori di velocità, quali cunette rallenta-traffico; mancanti e/o insufficienti ripari, recinzioni e/o transenne poste a protezione dell'incolumità di terzi nonché dall'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o lavori, di macchine, impianti ed attrezzi, di depositi di materiale.
- u) *Parcheggi, autorimesse. Rimozione di veicoli*. La garanzia si intende valida per i danni subiti dai veicoli custoditi dal Contraente/Assicurato in apposite aree, per i danni cagionati ai veicoli di terzi in sua consegna o custodia nell'ambito di parcheggi e/o autorimesse o aree di sosta, gestite dal Contraente/Assicurato. La garanzia comprende i danni ai veicoli, a seguito di rimozione trasportati, rimorchiati o sollevati per caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada, anche per servizio dato in appalto. La presente garanzia viene prestata con il seguente sottolimito: €. 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. In caso di sinistro verrà applicata una franchigia fissa di € 500,00 per sinistro.
- v) *Acquedotti e rete fognaria*. La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio dell'acquedotto e della rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acque solo se conseguenti alla rottura accidentale di impianti, tubazioni e/o condutture.
Nei casi in cui il servizio e/o lavori siano appaltati a terzi gestori, la garanzia si estende alla R.C. derivante al Contraente/Assicurato dal rapporto di committenza.

ALLEGATO 6 AL DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE

Limitatamente agli acquedotti la garanzia comprende i danni alla persona da erogazione di acqua alterata, nonché i danni relativi alla captazione e tramite rete ad esclusivo servizio del Contraente/Assicurato; la garanzia è inoltre valida come utente di servizio pubblico istituzionale, compreso l'uso di idranti, impianti antincendio, fontanelle e fontanelle ornamentali.

- w) *Discariche e depuratori.* La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di discariche e depuratori, escluso il danno ambientale graduale. Nel caso che il servizio per la gestione delle discariche e dei depuratori sia appaltato a terzi la garanzia si estende alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dal rapporto di committenza.
- x) *Esercizio di nettezza urbana,* compresa la raccolta, carico e scarico di rifiuti in genere, esclusi i rischi da circolazione soggetti alla Legge 990/1969 e successive modifiche o integrazioni.
- y) *Impianti sportivi e di spettacolo in genere.* La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà, dalla gestione e/o manutenzione di qualsiasi impianto sportivo, tensostrutture anche all'aperto, di qualsiasi genere e natura. Qualora la gestione degli impianti sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità civile che possa essere attribuita al Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente.
- z) *Impianti, siti, beni culturali* La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà e dalla gestione e dalla manutenzione di cinema, teatri, anfiteatri, auditorium, musei ed ecomusei, biblioteche e sale musicali in genere, palazzi storici, siti archeologici ed artistici, di qualsiasi natura, tensostrutture anche all'aperto. È compresa nelle garanzie di polizza anche la gestione temporanea demandata all'Ente dallo Stato o da altri Enti. Qualora la gestione degli impianti di cui alla presente lettera z) sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità civile che possa essere attribuita al Contraente/Assicurato nella sua qualità di affidatario.
- aa) *Strade e percorsi vari.* Premesso che al significato del termine "strade" si deve attribuire l'accezione più estensiva, quale bene demaniale comunale, a titolo indicativo e non esaustivo, nulla escluso né eccettuato:
- strade, piazze, monumenti, terreni, ponti, canali, aree pubbliche, territorio in genere, sentieri, ippovie, percorsi vita e percorsi in genere e quanto di altro simile ed inerente;
 - strade e percorsi esistenti nelle aree protette, naturalistiche o riserve, di giardini pubblici attrezzati e non, di parchi, di orti botanici, vivai, arborei, comprese aree attrezzate per il picnic, di spiagge libere attrezzate e/o di stabilimenti balneari, anche su terreni demaniali e/o di terzi;
 - strade e percorsi esistenti su ponti, dighe, gallerie e fondi in genere anche ai sensi dell'art. 840 del C.C. e quant'altro di simile.
- L'assicurazione s'intende operante per la responsabilità civile dei danni che dovessero derivare comunque al Contraente/Assicurato nella sua qualità di proprietario ed addetto alla manutenzione delle strade e delle opere connesse, a persone, cose o veicoli in transito sulle strade, da difetti di manutenzione comunque determinatisi, difetti che diano luogo ad imputazioni penali o meno.
- Si esplica che i difetti di manutenzione comprendono anche gli ostacoli al traffico determinati da eventi atmosferici: tratti alluvionati con detriti, frane, smottamenti, avallamenti, cedimenti del piano viabile, interramenti di fosse stradali, cedimenti o crolli totali o parziali degli impianti fissi e/o mobili come ponti od altri manufatti in genere, pali e cartelli segnaletici e segnaletica mobile.
- L'assicurazione copre la responsabilità per l'eventuale mancata od incompleta segnalazione, sia che questa avvenga quando l'evento atmosferico si verifichi in orario non di servizio, sia che si verifichi in orario di servizio potendo l'addetto al tratto interessato essere comandato a prestare la propria opera in altra strada del Contraente/Assicurato.
- La garanzia opera anche nel caso che il Contraente/Assicurato sia organizzatore di eventi sportivi in genere, esclusi quelli con veicoli a motore; nel caso che la gestione dell'evento sportivo sia affidata a

ALLEGATO 6 AL DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE

terzi è compresa la sola responsabilità che possa essere imputata al Contraente/Assicurato nella sua qualità di proprietario.

La presente garanzia è prestata con franchigia assoluta per sinistro di €. 500,00.

Nel caso che il servizio per la manutenzione delle strade sia appaltato a terzi la garanzia si estende alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dal rapporto di committenza.

Art. 31 - Lavori presso terzi

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi trovatesi nell'ambito di esecuzioni dei lavori.

Tale garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 150,00 per sinistro e con un massimo risarcimento di € 150.000,00 per annualità assicurativa.

Art. 32 – R. C. Committenza lavori e servizi.

Premesso che il Contraente/Assicurato appalta e/o subappalta parte dei lavori, resta stabilito che:

- a) è assicurata la responsabilità che, a qualunque titolo, ricada sul Contraente/Assicurato per danni cagionati a terzi dalle Ditte appaltatrici e/o subappaltatrici mentre eseguono i lavori;
- b) sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori e/o subappaltatori ed i loro dipendenti sempre che dall'evento ne derivi responsabilità a carico del Contraente/Assicurato.

Art. 33 – R. C. Committenza lavori ex D.Lgs. 494/96

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi del D.Lgs. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni nella sua qualità di committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. stesso. Le Imprese esecutrici dei lavori, nonché i loro titolari e/o dipendenti, sono considerati terzi. La garanzia è valida a condizione che l'assicurato abbia designato il responsabile dei lavori nonché, ove imposto dal D.Lgs. suddetto, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore dell'esecuzione dei lavori. La presente garanzia si intende prestata nei limiti dei massimali indicati in polizza e comunque fino alla concorrenza di un massimale annuo di €.500.000,00

Art. 34 - Danni a veicoli di dipendenti e di terzi

La garanzia si estende alla responsabilità civile per danni (esclusi quelli da furto) arrecati alle autovetture e motoveicoli di proprietà di terzi, di dipendenti e/o Amministratori in sosta nelle aree di pertinenza del Contraente/Assicurato.

Questa estensione di garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di € 100,00 per ciascun veicolo danneggiato.

Art. 35 - Committenza auto

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del C.C. per danni cagionati a Terzi da suoi dipendenti, compresi eventuali lavoratori parasubordinati ed interinali, commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purchè i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente/Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., o a lui locati nonché all'uso di autovetture noleggiate con o senza autista.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

Questa specifica estensione è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 150,00 per sinistro.

Art. 36 – Affidamento auto

Premesso che l'Assicurato contraente può affidare in uso a qualsiasi titolo ai propri prestatori d'opera, collaboratori, consulenti, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente stesso delle somme che questi sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui l'Assicurato/Contraente debba rispondere.

Art. 37 - Circolazione di mezzi meccanici

ALLEGATO 6 AL DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE

Ferma restando l'obbligatorietà della copertura R.C.A., a parziale deroga delle norme di polizza, si dà atto che la garanzia è valida anche quando alla guida di mezzi meccanici siano addetti dipendenti sprovvisti della prescritta abilitazione, semprechè si tratti di persone idonee alla conduzione del mezzo e di età non inferiore ai 16 anni.

Si precisa comunque che resta esclusa la R.C. obbligatoria ai sensi del Codice delle Assicurazioni.

Art. 38 - Malattie professionali per causa di servizio

L'assicurazione della responsabilità civile dell'Assicurato/Contraente verso i prestatori di lavoro che operano per conto dell'Assicurato/Contraente ed assicurati ai sensi del D.P.R. 30/6/65 n°1124 e D.Lgs.38/2000 e successive modifiche e integrazioni, opera altresì per quanto sia tenuto a pagare per le malattie professionali riconosciute dall'INAIL e/o dalla Magistratura, sofferte da prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati.

L'estensione dispiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenze di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

L'estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della polizza o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale di € 500.000,00 che rappresenta anche la massima esposizione della società per anno assicurativo con l'intesa che in caso di esaurimento di tale limite, su richiesta dell'assicurato la società potrà reintegrare il massimale a condizioni da stabilirsi.

La garanzia non vale:

- a) per asbestosi e silicosi;
- b) per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- c) per le malattie professionali conseguenti: 1) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte di amministratori o rappresentanti legali del contraente; 2) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte di amministratori o rappresentanti del contraente. Questa esclusione cessa di aver effetto a seguito dell'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto.

Fermo restando, in quanto compatibile, quanto previsto dalle norme di assicurazione per la denuncia di sinistri, l'assicurato/contraente ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza l'insorgenza di malattia professionale e di far seguito con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli altri atti relativi al caso denunciato. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo.

Art. 39 – Responsabilità Civile Fabbricati

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione e/o custodia e/o uso dei beni immobili e dei fabbricati o porzioni di essi, anche di natura storico-artistica, e relative parti comuni se in condominio, a qualunque titolo e destinazione siano adibiti, anche se dati in locazione e/o comodato a terzi, nonché dei beni immobili e fabbricati anche non di proprietà dell'Assicurato/Contraente, anche di natura storico-artistica; degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi, sbarre e cancelli servocomandati, scale mobili, attrezzature ed arredi che possano essere usati, oltre che dall'Assicurato, anche da terzi.

L'assicurazione comprende i rischi attinenti alle antenne radiotelevisive, i rischi relativi agli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura.

L'assicurazione è estesa ai danni verificatisi in occasione dell'effettuarsi di:

- visite turistiche al fabbricato e feste, ricevimenti, cerimonie, congressi, riunioni, mostre o altre simili, anche qualora i fabbricati siano stati locati a terzi, esclusivamente nell'ambito dell'attività del Contraente/Assicurato.

ALLEGATO 6 AL DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE

La garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili e fabbricati oggetto della copertura; il Contraente/Assicurato è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione degli immobili assicurati e dalla successiva comunicazione di qualsiasi variazione dovendosi far riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti, in possesso del Contraente/Assicurato da esibirsi previa richiesta della Società.

L'assicurazione comprende i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Non sono compresi i danni derivanti da:

- Lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- Umidità, stillicidio od insalubrità dei locali.

L'assicurazione comprende invece i danni conseguenti a guasti o rotture degli impianti idrici o di riscaldamento.

L'assicurazione si estende altresì alla responsabilità civile dell'assicurato ai sensi del D.Lgs. 494/96, e successive modifiche e/o integrazioni, quale committente sempreché:

- Il Contraente/Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 494/96 e successive modifiche;
- Dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.

La garanzia non comprende i danni derivanti da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per i quali è stata stipulata l'Assicurazione.

Limitatamente ai danni di spargimento di acqua o da rigurgito di fogna, conseguenti a rottura accidentale di impianti o condutture, il risarcimento di ogni sinistro viene corrisposto con una franchigia di € 250,00.

Art. 40 - Danni a condutture ed impianti sotterranei

La garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei a deroga delle esclusioni.

La presente garanzia viene prestata con l'applicazione di una franchigia per sinistro di €. 250,00.

Il limite di massimo indennizzo per la garanzia è fissato in € 150.000,00 per sinistro e per anno Assicurativo nel limite della garanzia danni a cose.

Art. 41 – Danni a cose in consegna - custodia

La garanzia comprende i danni arrecati alle cose che il Contraente/Assicurato abbia in consegna, custodia, detenga, disponga a qualsiasi titolo o destinazione esclusi i beni strumentali impiegati nelle attività produttive, esclusi i danni causati da furto e incendio.

La presente garanzia è prestata con la normativa ed i massimali della sezione R.C.T. fino alla concorrenza di Euro 50.000,00 per sinistro e per periodo annuo assicurativo, con franchigia assoluta per sinistro di Euro 250,00.

Art. 42 – Danni a cose di terzi sollevate, traslate ecc.

A parziale deroga delle esclusioni la garanzia della presente polizza comprende la Responsabilità Civile del Contraente/Assicurato per danni a cose di Terzi, sollevate, caricate, scaricate, traslate, causati sia di fatto dal Contraente/Assicurato e/o dalle persone delle quali sia tenuto a rispondere, sia per guasti accidentali ai mezzi meccanici all'uopo impiegati.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00 con il massimo risarcimento di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 43 – Danni a veicoli sotto carico e scarico

La garanzia della presente polizza comprende la Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato da danni arrecati a mezzi di trasporto qualsivoglia, sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.

Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 100,00 per ogni mezzo danneggiato.

Art. 44 - Danni da cedimento, franamento e vibrazione del terreno

A parziale deroga delle esclusioni la garanzia comprende, nei limiti sotto precisati, i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno ed a vibrazioni, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive.

Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 1.500,00, nel limite del massimale per danni a cose, e comunque con il massimo di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 45 – Scavo e reinterro

Resta convenuto che, per quanto riguarda i lavori di scavo, la garanzia vale anche dopo il reinterro degli scavi fino a trenta giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputati ad improvviso cedimento del terreno.

La garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di € 250,00 per sinistro e nel limite del massimale subito in polizza per danni a cose, con la massima esposizione di € 50.000,00 per ogni annualità assicurativa.

Art. 46 - Danni da interruzione di attività.

A parziale deroga dell'esclusione la garanzia comprende i danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi della Polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 1.500,00 nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di €. 100.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso della stessa annualità assicurativa.

Art. 47 - Esonero denuncia posizioni Inail

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l'Inail, fermo l'obbligo, in sede di regolazione di premio, di denunciare tutte le retribuzioni erogate.

Art. 48 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti dei Dipendenti del Contraente/Assicurato, delle persone delle quali il Contraente/Assicurato si avvale nello svolgimento della propria attività a qualsiasi titolo, nonché nei confronti delle persone che ricoprono una carica elettiva in seno al Contraente/Assicurato salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo dei soggetti sopra indicati.

Art. 49 - Inquinamento accidentale

A parziale deroga delle esclusioni si conviene tra le Parti che l'assicurazione prestata con la presente polizza comprende i danni cagionati a terzi conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

L'estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 2.500,00; il limite massimo di risarcimento è pari a Euro 250.000,00 per sinistro ed anno assicurativo, operativo per ogni tipologia di danno (persone e cose).

Art. 50 – Danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato

La garanzia comprende i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio di cose dell'assicurato e/o dallo stesso detenute esclusi comunque i danni alle cose in consegna e/o custodia ed i danni derivanti da incendio di fabbricati e relativo contenuto di proprietà e/o in uso dell'assicurato. La garanzia opera in eccesso ai massimali previsti da eventuali analoghe polizze esistenti per il medesimo rischio purché valide ed operanti ed è prestata con una franchigia di € 500,00 per sinistro e con il massimo indennizzo di € 250.000,00 per sinistro/anno assicurativo.

Art. 51 – Danni da furto

ALLEGATO 6 AL DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE

L'assicurazione vale inoltre per la Responsabilità Civile del Contraente/Assicurato per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa di impalcature e ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori commissionati dall'assicurato. Tale estensione di garanzia è prestata con il massimo di € 50.00,00 per sinistro ed anno assicurativo; rimane a carico dell'assicurato il 10% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo di € 500,00.

Art. 52 - Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione

Le garanzie di polizza sono operanti anche per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, interventi di pulizia, ristrutturazione, riparazione, conservazione e risanamento di beni e di opere comunali effettuati dal Contraente/Assicurato con personale non dipendente.

Sono compresi i danni cagionati e/o subiti dalle persone che effettuano i lavori.

Art. 53 – Fornitori come terzi

Sono considerati terzi nei limiti del massimale previsto per la R.C.O., i Titolari ed i Dipendenti di Ditte, fornitori di beni e di servizi che occasionalmente partecipano ai lavori di carico e scarico per gli infortuni, escluse le malattie professionali, occorsi sul lavoro, semprechè dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6 per cento, secondo il D.Lgs. n. 38 del 23/02/2000.

Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione R.C.O. rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.C.O..

L'assicurazione è altresì operante per i danni materiali e corporali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono alle attività sopra citate.

Art. 54 – Trasporto scolastico e/o di utenti

La garanzia è operante per l'esercizio del servizio scolastico a tutela della responsabilità del Contraente/Assicurato per i sinistri derivanti in tutto o in parte da difetto di custodia di minori e/o incapaci secondo gli articoli 2047 e 2048 del C.C.

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per capitale, interessi e spese dovuti a titolo di risarcimento del danno nel caso di trasporto di minori dall'abitazione all'istituto scolastico e viceversa, anche durante le operazioni di salita e discesa dal veicolo, anche durante le attività parascolastiche autorizzate dalla Scuola, per i danni:

- che possono essere arrecati ai minori e alle cose degli stessi durante il viaggio;
- che il minore può arrecare a terzi o a cose di terzi, che il minore può arrecare all'accompagnatore allorquando quest'ultimo non sia in rapporto di dipendenza con il Contraente;
- che i minori possono arrecarsi fra di loro.

La stessa garanzia è valida anche per il trasporto di utenti per altre attività, purchè il trasporto stesso sia effettuato in conformità alle leggi ed alle disposizioni vigenti e secondo quanto deliberato e determinato dall'Ente.

Tali estensioni di garanzia sono prestate nei soli casi di morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, entro i limiti della normativa e dei massimali stabiliti in polizza per l'assicurazione R.C.T.. Restano pertanto esclusi i danni da circolazione di veicoli su strade ad uso pubblico o aree ad esse equiparate soggetti al Codice delle Assicurazioni.

Nel caso che il servizio in oggetto sia affidato a terzi la garanzia è operante per la responsabilità derivante al Contraente/Assicurato della committenza.

Art. 55 – Danni a cose consegnate ex art.1783/1784/1785 bis Codice Civile

La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi degli articoli del codice civile 1783/1784/1785, per i danni da sottrazione, distruzione o deterioramento di cose consegnate e non consegnate; sono comunque esclusi denari, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto.

ALLEGATO 6 AL DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE

La garanzia si intende prestata fino ad un massimo indennizzo di € 2.500,00 per danneggiato ed €. 50.000,00 per anno assicurativo.

Art. 56 – Clausole e condizioni particolari valide esclusivamente se richiamate in scheda di polizza

I) Scuole paritarie di ogni ordine e grado comprese le scuole di istruzione professionale (solo se espressamente riportate nella Scheda di Quotazione).

La garanzia copre tutte le attività di istruzione, formazione professionale ed è compresa in garanzia la responsabilità civile del personale direttivo, docente e non docente e degli organi collegiali delle scuole, considerando terzi gli alunni o allievi o partecipanti, di cui è garantita la R.C. personale per i danni eventualmente cagionati tra di loro e a terzi, compreso il personale docente, non docente e gli organi collegiali, sia nell'ambito dell'attività pre scolastica, inter scolastica ed extra scolastica, culturale, sportiva e ricreativa, comprese le gite e le visite organizzate, semprechè tutto sia autorizzato dagli organi competenti, compresi i viaggi e spostamenti da e per succursali e sedi di esercizio dell'attività. La garanzia è valida anche per attività para scolastiche; è quindi compresa la R.C. degli alunni, allievi, partecipanti e sono compresi i danni cagionati ai docenti o altro personale direttivo o amministrativo ed a tutti coloro che operano nelle scuole comunali, asili nido, scuole materne, istituti di formazione professionale; nei rischi coperti rientrano anche quelli dipendenti o comunque connessi alle attività sportive in palestre, piscine, campi anche non del Contraente/Assicurato, svolte con consenso anche implicito del Contraente/Assicurato, e/o dei suoi dipendenti o collaboratori, nonché i rischi comunque connessi a passeggiate o visite o gite a musei, caserme, stabilimenti, pubblici esercizi e quant'altro (anche se con inizio, svolgimento o protrazione fuori dal consueto orario normale di esercizio dell'attività assicurata), a lavori di gruppo fuori e dentro la scuola, con la presenza di più classi e di tutti o parte dei collaboratori comunali.

La garanzia prestata al presente punto si intende estesa anche ai centri estivi organizzati e/o gestiti dal Contraente/Assicurato.

II) Porti turistici (solo se espressamente riportate nella Scheda di Quotazione).

La garanzia copre la R.C. per il ricovero di imbarcazioni da pesca e diporto, deposito a terra, funzionamento degli impianti e delle attrezzature per l'ormeggio e manovra delle imbarcazioni sia a terra che nelle acque del porto, nonché per l'accesso delle imbarcazioni stesse ed all'accesso delle persone alle imbarcazioni.

La garanzia è operante dall'ingresso al porto a tutte le aree di pertinenza del porto stesso, senza eccezione alcuna, restando l'esclusione di tutti i rischi derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti soggetti alla legge 990/69 e successive modificazioni.

La garanzia si estende ai danni ai natanti di Terzi provocati durante le operazioni di alaggio, varo, sollevamento, manovre di avvicinamento, agganciamento o sganciamento, ormeggio e disormeggio nei limiti dei massimali indicati nella polizza.

III) Imbarcazioni a motore (solo se espressamente riportate nella Scheda di Quotazione)

La garanzia è operante per la R.C. del Contraente/Assicurato nella sua qualità di proprietario e utente di imbarcazione.

IV) Proprietà agricole (solo se espressamente riportate nella Scheda di Quotazione)

La garanzia è operante per la responsabilità derivante dalla proprietà e/o conduzione delle stesse.

Aziende di agriturismo; in questo caso sono equiparati ai dipendenti del Contraente/Assicurato i titolari e i dipendenti di altre Aziende agricole che prestino la loro opera anche manuale nell'Azienda del Contraente/Assicurato e per conto della stessa, ai sensi dell'art. 2139 C.C.

V) R.C. Cassonetti (solo se espressamente riportate nella Scheda di Quotazione)

La garanzia è estesa alla Responsabilità Civile conseguente alla proprietà e all'utilizzo di cassonetti campane e/o contenitori in genere per il conferimento dei rifiuti, compresi i rischi derivanti dalle operazioni di carico, svuotamento e scarico, dal loro stazionamento e da eventi accidentali e/o fortuiti ad

ALLEGATO 6 AL DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE

opera di dipendenti e di terzi, anche ignoti; per tale estensione viene fissata una franchigia assoluta di € 260,00. Va considerata compresa anche l'attività di disinfezione e/o disinfestazione.

Sono compresi altresì in garanzia i danni a cose di terzi conseguenti a incendio di cassonetti di proprietà dell'assicurato dislocati sul territorio anche qualora il danno diretto non fosse risarcibile ai sensi di polizza.

La garanzia è prestata con massimale di € 5.000,00 per sinistro e € 26.000,00 per anno assicurativo.

VII) Case di Riposo (solo se espressamente riportate nella Scheda di Quotazione)

La Società garantisce il Contraente/Assicurato per tutte le attività e competenze relative alla proprietà e gestione di Case di Riposo, Comunità alloggio, Diurni, residenze assistenziali protette, secondo le legislazioni nazionali e regionali, con assistenza medica e paramedica diretta.

La garanzia opera purché il Contraente/Assicurato disponga delle autorizzazioni previste dall'ordinamento giuridico e dai regolamenti vigenti per l'esercizio dell'attività, nei vari nuclei operativi che a titolo esemplificativo e non limitativo potranno essere anziani non autosufficienti, malati di Alzheimer, Parkinson, demenze senili, pazienti in stato vegetativo permanente ed hospice.

La copertura si intende prestata per i danni involontariamente cagionati a Terzi, compresi gli utenti e gli Ospiti, da parte delle persone addette ai servizi e degli utenti stessi.

Nel caso il servizio sia appaltato a terzi la garanzia si estende alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dal rapporto di committenza.

VII) Area Eliportuale. Proprietà e conduzione di area per decollo ed atterraggio di elicotteri.

La Società garantisce il Contraente/Assicurato per tutte le attività e competenze relative.

VIII) Gas Metano. Erogazione e distribuzione di gas metano, compresa la proprietà di impianti, erogatori, tubazioni ed altre attrezzature.

Art. 57 – Gestione di Franchigie e Scoperti

La Società si impegna a liquidare al Terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di scoperti e/o franchigie contrattualmente previste, nonché ad accettare e liquidare, nel caso ciò venga richiesto espressamente dalla controparte, anche i danni non superiori per valore agli scoperti e/o alle franchigie.

Alla scadenza di ogni annualità assicurativa o minor durata contrattuale la Società comunicherà alla Contraente gli importi anticipati per scoperti e/o franchigie e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla relativa richiesta, in un'unica soluzione.

Qualora la polizza dovesse essere disdettata per qualsiasi motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra saranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.

Nel caso che la Società decida di liquidare il sinistro a prescindere dalla dichiarata e documentata non responsabilità del Contraente/Assicurato, per atto di correttezza e/o per qualsiasi altro motivo, la Società deve informarne il Contraente/Assicurato e rinunciare alla richiesta del pagamento dello scoperto o della franchigia.

Per danni a cose, previo accordo scritto, in caso di sinistri il cui importo di liquidazione previsto rientri nella somma pattuita a titolo di franchigia o scoperto, il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di segnalare alla Società stessa i sinistri. In caso di richiesta del danno superiore alla franchigia o scoperto stabilita oppure in caso di contenzioso giudiziale, oppure sia notificato durante la gestione diretta un danno fisico, il Contraente/Assicurato denuncerà il sinistro alla Società nei termini previsti dalle Condizioni Generali di polizza e, la stessa Società, non potrà rifiutarne la gestione applicando quanto sopra previsto.

Novate Milanese, li _____

La Società

Il Contraente

ALLEGATO 6 AL DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE

Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., il Contraente e l'Impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificatamente le disposizioni dei sottoelencati articoli delle norme e condizioni che regolano l'assicurazione:

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Art. 3 - Durata del contratto

Art. 4 - Pagamento del premio

Art. 16 - Foro competente

La Società

Il Contraente

CALCOLO DEL PREMIO

Compagnia: _____

MASSIMALI DA ASSICURARE

L'assicurazione vale fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di:

a) Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.)

€ 2.000.000,00 per ogni sinistro, ma con il limite di
 € 2.000.000,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni corporali e di
 € 2.000.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone.

CLAUSOLE E CONDIZIONI PARTICOLARI di cui all'art. 56

I) Scuole (incluse scuole di istruzione professionale) SI

II) Porti Turistici

III) Imbarcazioni

IV) Proprietà Agricole

V) Cassonetti SI

VI) Case di Riposo

VII) Area Eliportuale

VIII) Gas metano

In caso di richiesta delle clausole richiamare con SI

b) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)

€ 2.000.000,00 per ogni sinistro, ma con il limite di
 € 2.000.000,00 per ogni prestatore

TASSI (comprensivi di imposte) _____ pro mille

Il premio di polizza è conteggiato in base ai seguenti tassi:

DATI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Retribuzioni annue lorde ai dipendenti come da autoliquidazione INAIL anno 2016:

€ 3.326.890,00 =

Premio annuo complessivo (imposte incluse) RCT/RCO €. _____